



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1012

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI IMER - Variante al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE -

Il giorno **05 Luglio 2019** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 25 di data 27 agosto 2018, pervenuta in data 10 settembre 2018, protocollo provinciale n. 514410, il Comune di IMER ha provveduto alla adozione di una variante al piano regolatore generale finalizzata ad un aggiornamento cartografico e normativo del piano regolatore generale in conformità ai contenuti del Piano urbanistico provinciale e della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m., nonché alle disposizioni del nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, rinviando ad un'ulteriore variante l'adeguamento del PRG alle definizioni e ai metodi di misurazione di cui all'articolo 3 del richiamato Regolamento ai sensi di quanto disposto dal medesimo all'articolo 104, comma 3 in materia di conversione degli indici urbanistici. La variante, redatta secondo le specificazioni tecniche per l'uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2017, ha interessato sia il territorio urbanizzato che aperto, parte del centro storico e degli edifici del patrimonio edilizio montano. Nello specifico la variante, propone, la verifica delle previsioni urbanistiche, con particolare riferimento a quelle attuate sotto il profilo urbanizzativo e infrastrutturale, lo stralcio della previsione di piano attuativo relativo ad un'area produttiva di livello provinciale di progetto, l'introduzione di nuove previsioni insediative per prima casa in accoglimento di richieste di censiti, l'individuazione di una nuova area per attività zootecnica, la modifica di un'area produttiva locale in area multifunzionale, lo stralcio di aree edificabili, la modifica delle categorie di intervento previste dalle schede degli edifici storici ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 e un aggiornamento dell'intero apparato normativo in adeguamento alla disciplina urbanistica provinciale vigente.

La documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sia in formato cartaceo che in formato digitale, con l'attestazione del tecnico progettista della corrispondenza della documentazione inviata tramite il sistema GPU alla copia cartacea presentata in scala grafica.

Ai sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante si è dato atto dell'assenza di mutamento di destinazione urbanistica dei beni gravati dal diritto di uso civico.

Relativamente alla valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si fa presente che nella deliberazione di adozione preliminare della variante si dà atto che all'interno della relazione tecnica relativa alla Rendicontazione urbanistica si attesta che la variante risulta in sintonia con i contenuti della nuova legge urbanistica provinciale quanto agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di sostenibilità ambientale del PUP e ai contenuti dei sistemi di pianificazione urbanistica provinciale.

La presente variante è stata adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l.p. n. 15/2015 secondo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge urbanistica.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il piano stralcio del PTC della Comunità del Primiero e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 07 novembre 2018;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. 15/15, con il parere conclusivo n. 24/2018.

In tale parere la Conferenza, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante al PRG e sulla base delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali competenti in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, riportate nel parere medesimo, ha subordinato l'adozione definitiva della medesima ad un approfondimento delle questioni poste dalle competenti strutture provinciali e alla modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A); nello specifico, relativamente alla rappresentazione cartografica della variante il parere evidenzia la necessità di predisporre alcune modifiche e integrazioni dei contenuti grafici; relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale, il parere richiama le valutazioni espresse dai diversi servizi provinciali interpellati per ambito di competenza, integrate con eventuali elementi di valutazione emersi nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree protette, di beni architettonici ed archeologici, di viabilità, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di aree agricole. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, relativamente alla introduzione delle nuove previsioni di natura insediativa (varianti n. 16 e 17), il Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio nell'evidenziare l'alto valore paesaggistico delle aree agricole coinvolte e che le stesse risultano in diretta relazione insediativa con la chiesa di Imer, chiede che la loro edificazione venga approvata sulla base di un'attenta progettazione che tenga conto dei caratteri insediativi del luogo. Relativamente alle previsioni di inedificabilità si richiama l'applicazione dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015 e in merito alla nuova attività zootecnica, che prevede la realizzazione di una volumetria particolarmente importante, si evidenziano le problematiche di natura paesaggistica e ambientale; quanto alla proposta di cambio d'uso di un'area produttiva locale in multifunzionale si chiedono ulteriori approfondimenti e la verifica di soluzioni alternative in considerazione delle potenzialità trasformative di tale nuova destinazione sotto il profilo paesaggistico e urbanistico. Con riferimento alla variante n. 21 che prevede lo stralcio della previsione di piano attuativo relativo ad un'area produttiva di livello provinciale di progetto si evidenzia che tale previsione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP. Infine quanto all'aggiornamento delle norme di attuazione del PRG, in coerenza con quanto disposto dalla l.p. n. 15/2015 e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, si richiamano i contenuti dell'articolo 130, comma 3 della legge urbanistica provinciale in materia alloggi destinati a tempo libero e vacanze .

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 11 settembre 2018 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso.

Con nota Prot. n. 743162 di data 07 dicembre 2018, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 24/18 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di IMER la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 03 di data 25 marzo 2019, pervenuta in data 29 marzo 2019, ha provveduto alla definitiva adozione della variante al PRG in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; contestualmente, nel dare riscontro ai rilievi provinciali in sede di controdeduzioni, ha predisposto, nella relazione tecnica alla variante, le argomentazioni a supporto dell'aggiornamento della variante, fornendo ulteriori elementi a sostegno delle previsioni che ha ritenuto di confermare in sede di adozione definitiva della variante e di quelle che ha ritenuto di inserire in accoglimento delle osservazioni pervenute in fase di deposito;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state valutate e pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione le

ulteriori osservazioni pervenute correlate a quelle pubblicate non sono state accolte in quanto ritenute non pertinenti; infine, con nota pervenuta in data 29 marzo 2019, protocollo provinciale 209416, ha provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi forniti a supporto delle scelte effettuate e constatato che l'Amministrazione comunale di IMER ha modificato gli elaborati di variante per rispondere alle osservazioni e prescrizioni contenute nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e per dare riscontro alle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano e ritenute accoglibili, fornendo ulteriori elementi motivazionali, ha espresso con nota di data 15 maggio 2019, protocollo provinciale n. 308744, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), parere sostanzialmente positivo. Con detto parere, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, nel richiamare l'applicazione dei contenuti dell'articolo 130, comma 2 della l.p. n. 15/2015 in materia di contingente di alloggi per il tempo libero e vacanze e nel fare presente che la delimitazione delle aree produttive indicate dal PUP è da verificare all'interno del Piano territoriale della comunità, dovendo il PRG limitarsi alla sola definizione della disciplina urbanistica di queste aree, ha subordinato l'approvazione della variante ad una integrazione cartografica e normativa nei termini ripresi e chiariti nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le incongruenze esposte nel testo riportante la valutazione stessa e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

A seguito della nota di osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio trasmessa in data 15 maggio 2019, il Comune di IMER, ha fatto pervenire in data 24 giugno 2019, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 402259, gli elaborati di variante modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto dalla struttura provinciale competente in sede di valutazione della variante al PRG definitivamente adottata.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di IMER adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 03 di data 25 marzo 2019, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nel Parere n. 24 di data 7 novembre 2018 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 15 maggio 2019, protocollo provinciale n. 308744, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C).

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante al PRG, iniziato il 30 marzo 2019, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione entro il termine di 60 giorni, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 7.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al PRG di IMER, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 03 di data 25 marzo 2019, le modifiche contenute nel Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 24 di data 07 novembre 2018 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 15 maggio 2019, protocollo n. 308744;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante 2018 al PRG di IMER, adottata definitivamente dal Comune con deliberazione consiliare n. 03 di data 25 marzo 2019, negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 24 di data 07 novembre 2018 corrispondente all'allegato A) e la nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 15 maggio 2019, protocollo n. 308744 corrispondente all'allegato B);
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di IMER in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 AL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio****CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE**
*(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)***VERBALE N. 24/18 DEL 07 novembre 2018****OGGETTO:** COMUNE DI IMER: Variante al piano regolatore generale (pratica 2553). Rif. delib. cons. n. 25 del 27 agosto 2018 – adozione preliminare.

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2018, il giorno 07 del mese di novembre alle ore 10.00, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 557271 di data 01 ottobre 2018, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	qualifica/titolo	parere/delega
Sig. Gianni Bellotto	Comune di Imer	Sindaco	
	Comunità di Primiero		
Arch. Sergio Niccolini	Comune di Imer	tecnico progettista	
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione		Parere prot 657831 del 06.11.2018
	Servizio Prevenzione Rischi- Ufficio Previsioni e Pianificazione		Parere prot 633630 del 25.10.2018
Ing. Cristina Penasa	Servizio Bacini Montani	fuzionario delegato	Delega prot 657080 del 05.11.2018 Parere prot 659852 del 05.11.2018
Dott.ssa Mariangela Balboni	Servizio Geologico	funzionario delegato	Delega prot 559384 del 01.10.2018
	Servizio Foreste e Fauna		

	Servizio Agricoltura	Parere prot 659238 del 06.11.2018
Ing. Marianna Marconi	APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente funzionario delegato	Delega prot 656330 del 05.11.2018 Parere prot 656354 del 05.11.2018
	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	Parere prot 621462 del 22.10.2018
	Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione	
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie	Parere prot 855687 del 05.11.2018
	Servizio Gestione Strade	Parere prot 855687 del 05.11.2018
	Soprintendenza per i Beni Culturali	Parere prot 664106 del 07.11.2018
Arch. Alberto Cipriani	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio relatore	
Arch. Angiola Turella	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio presidente	

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Premessa

Con deliberazione consigliare n. 25 del 10 settembre 2018 il Comune di Imer ha preliminarmente adottato una variante al piano regolatore generale. Con riferimento ai contenuti della variante, la presidente ne introduce i temi generali per passare poi la parola ai rappresentanti dell'Amministrazione per un più approfondito inquadramento della variante. Nell'ambito della Conferenza di pianificazione, le finalità della variante sono state illustrate per conto dell'Amministrazione comunale dal Sindaco.

Secondo quanto espresso dal Sindaco, l'Amministrazione ha deciso di intraprendere questa variante principalmente per le seguenti nuove previsioni: rettifica delle destinazioni urbanistiche delle zone dell'insediamento di Imer le cui opere di urbanizzazione e relativa edificazione risultano essere portati a termine nell'ultimo decennio rispetto ai piani attuativi individuati dal PRG; rettifica della cartografia delle aree del territorio interessato da opere pubbliche realizzate tramite deroga urbanistica; introduzione delle richieste pervenute da privati per nuove aree edificabile "prima casa"; stralcio di aree previste come edificabili su richiesta dei privati cittadini; insediamento di nuove attività zootecniche; modifica delle aree produttive locali al fine di ammettere all'interno di esse l'attività commerciale. Dopo l'individuazione dei contenuti principali della variante, la presidente ha richiamato che non è stato condotto l'adeguamento al regolamento provinciale in termini di indici e norme generali. A tal proposito il Sindaco, evidenziate una serie di difficoltà nell'individuare le modalità di elaborazione di questo adeguamento, chiarisce che l'Amministrazione ha scelto di rinviare l'adempimento a una successiva variante al piano.

In sede di Conferenza, il Sindaco ha poi sottolineato che l'obiettivo dell'Amministrazione è stato la riduzione del consumo di suolo rispetto a nuove espansioni insediative, la modifica di alcune



schede del centro storico in quanto considerate incongrue, la pianificazione di un'area produttiva del settore secondario di riserva, individuata dal PUP ma non condivisa dall'Amministrazione comunale.

Contenuti della variante

Come illustrato dall'Amministrazione nell'ambito della Conferenza di pianificazione, rispetto al quadro pianificatorio vigente, sono state introdotte un numero di 22 varianti, che hanno interessato in diversa misura il centro storico, gli edifici del PEM e il territorio urbanizzato ed aperto. Per quanto attiene al centro storico, le varianti hanno introdotto modifiche a cinque schedature e, senza però essere state segnalate come varianti, alle destinazioni d'uso di tutte le aree al centro storico che nella vigente pianificazione non erano classificate. Relativamente alla disciplina del recupero del patrimonio edilizio montano, la variante modifica la categoria di intervento e le previsioni d'uso di due schede di altrettanti edifici. Per il territorio urbanizzato e aperto, le varianti hanno principalmente comportato l'individuazione di nuovi lotti edificabili per prima casa, l'individuazione di nuova area per attività zootecnica, la modifica di un'area produttiva locale in area multifunzionale, lo stralcio di aree soggetto a vincoli espropriativi, la modifica della destinazione di zona previsti dal vigente PRG seppur all'interno dell'esistente sistema insediativo consolidato. Infine, la variante ha comportato l'aggiornamento dell'impianto normativo del PRG con il principale obiettivo di aggiornare le Norme di attuazione rispetto ai contenuti della legge urbanistica provinciale e del relativo regolamento di attuazione.

Il verbale di deliberazione consiliare di adozione della variante in esame, richiama la relazione tecnica relativa alla Rendicontazione urbanistica, effettuata ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg e successive modifiche e integrazioni, escludendo l'insorgenza di effetti ambientali significativi. Detto elaborato non risulta compreso tra gli atti di piano per cui se ne richiede l'integrazione.

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'"Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.

L'Ufficio Sistemi informativi, in merito ai formati di scambio previsti per la gestione dei dati con sistemi GIS al fine della loro acquisizione nel SIAT della Provincia, ha eseguito dei controlli topologici con il sistema GPU terminato con esito positivo.

Cartografia

Si riporta quanto emerso in sede di istruttoria condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla rappresentazione cartografica della variante in esame.

NOTE generali:

Tutta la documentazione di prima adozione non risulta timbrata dal Comune (data e nr. di delibera consigliare). In adozione definitiva dovrà anche essere consegnata la cartografia allo "stato finale". L'indicazione puntuale "Turistico ricettiva" Co art. 93 comma 4 riportata nelle NTA e in legenda, sembra non trovare riscontro né in cartografia né nei dati SHP. Non è riportata in cartografia l'area produttiva provinciale del settore secondario di livello provinciale di progetto (p.f. 1638/1 e limitrofe CC Imer 1^a) prevista dal PUP vigente.

NOTE dati in formato SHP:

Il dato Z910_P non è completo e deve contenere tutte le perimetrazioni delle tavole (3.1, 3.2, ecc.). Sono poco visibili gli edifici PEM (A301_P). La viabilità lineare F409_L deve essere rappresentata con la sola linea di mezzzeria. Le aree residenziali "insediamenti radi" sono classificate con C101_P tuttavia come già segnalato in sede di adeguamento cartografico art. 44 c.4 LP/2015, è opportuno utilizzare il codice B101_P con cartiglio C1 che è relativo specificatamente per le aree residenziali di nuova espansione.

NOTE insediamento storico:

Non sono leggibili in cartografia le prescrizioni puntuali di "ampliamento" e "sopraelevazione" previste nella categoria R3 (e presenti nel dato A205_P). Sono state introdotte (senza essere segnalate come variante) le destinazioni d'uso di tutte le aree al centro storico che nella vigente pianificazione non erano classificate: spazi di pertinenza a verde (con A406_P verde storico), spazi di pertinenza a verde di minore interesse (con A401_P area libera in centro storico), spazi pubblici (con A402_P spazio privato degli edifici), spazi privati di pertinenza degli edifici (con A404_P spazio privato degli edifici), parcheggi (con F305_P parcheggi), tre aree a parcheggio (esistenti da OFD), viabilità (principale e locale), idrografia (poligonale e lineare). Sembra infine non corretto il fattore di scala per la rappresentazione del dato A402_P spazi pubblici in corrispondenza di p.f. 1541 CC Imer 1^a.

NOTE sistema insediativo, produttivo e infrastrutture (zonizzazione):

In legenda dovrà essere corretta la dicitura per l'art. 22 c. 4 "ambiti fluviali" (anziché fasce di rispetto fluviali). Nella tavola 3.2 (1:2.000) l'area produttiva locale in corrispondenza della p.ed. 705 CC CC Imer 1^ è rappresentata con colorazione non congruente. Nella tavola 2 (1:5.000) non sono ben visibili gli ambiti fluviali (Z312_P), nelle cartografie in scala 1:5.000 non è leggibile la numerazione del Patrimonio edilizio montano. In cartografia manca lo specifico riferimento normativo al comma 3 dell'art. 46 per l'area a cava in loc. Val Noana (Z602_N).

NOTE sistema ambientale:

La riserva locale indicata in cartografia (TAV. SA1) non coincide con il dato shp Z317_P: da uniformare con quanto indicato nella cartografia "zonizzazione". Non sono riportati in cartografia i "beni del patrimonio dolomitico Z326_P presenti nel territorio di Imer. L'area ricompresa all'interno del Parco naturale Paneveggio-Pale di S.Martino dovrà essere indicato con il solo Z307_P (da correggere anche il riferimento in legenda). Non sono indicati in legenda gli ambiti fluviali Z312_P con il riferimento all'art. 22 c. 4 inoltre non sono correttamente rappresentati come simbologia in cartografia. Manca il dato SHP Z329_P ambiti fluviali di interesse paesaggistico, inoltre non è corretta la perimetrazione riportata in cartografia. In cartografia e in legenda non viene rappresentata l'idrografia lineare.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, si richiama che - a causa dell'emergenza dovuta al maltempo - non è stato possibile, sebbene convocata, effettuare la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Pertanto i Servizi interessati per la parte idrogeologica sono intervenuti direttamente in Conferenza di pianificazione, esprimendo le considerazioni di merito.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in sede di conferenza di pianificazione i Servizi provinciali competenti hanno espresso il proprio parere di competenza in merito alla variante al PRG di Imer.

Prima di esporre i relativi pareri di competenza, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";



- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP;
- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;
- si propone che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente;
- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione presente sulla cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Si segnala che tutti gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto idraulico o in corrispondenza di particelle demaniali devono essere autorizzati o concessi ai sensi della L.P. 18/76.

Il rappresentante del Servizio Bacini Montani ha spiegato il parere trasmesso dal Servizio Bacini montani in data 6 novembre 2018 prot. n. 659852:

"Con riferimento alla richiesta pervenuta allo scrivente in data 01 ottobre 2018 prot. n. 557271, per gli aspetti di competenza, si comunica quanto segue.

Prima di procedere con l'esame delle varianti, si richiamano alcune note a carattere generale precisando che:

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 8 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia dd. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli art. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi che ricadono in area ad elevata pericolosità idrogeologica o in area critica recuperabile della CSG devono sottostare a quanto previsto delle Norme di Attuazione del PUP;
- gli interventi che ricadono in aree a rischio molto elevato R4 ed elevato R3 della cartografia del PGUAP sono disciplinati dagli art. 16 e 17 delle N.d.A. del PGUAP.

Dall'esame delle singole varianti emerge quanto segue:

Var 5: la variante si localizza in prossimità di un corso d'acqua di competenza provinciale. Pertanto ogni intervento in fascia di rispetto idraulico è soggetto ad autorizzazione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

Var 8: si rileva che la variante ricade in parte su demanio idrico provinciale. Pertanto il suo utilizzo è soggetto a concessione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m.. Altresì gli interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti ad autorizzazione sempre ai sensi della L.P. 18/75 e s.m.. Si evidenzia inoltre che la variante si localizza in corrispondenza di un'area critica dal punto di vista idraulico, come emerge da studi ed analisi disponibili presso lo scrivente Servizio. Si esprime tuttavia parere favorevole alla variante in virtù della (destinazione proposta (pescicoltura).

Var 9: la variante si localizza in prossimità di un corso d'acqua di competenza provinciale. Pertanto ogni intervento in fascia di rispetto idraulico è soggetto ad autorizzazione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

Var 20: Si evidenzia che la variante si localizza in corrispondenza di un tratto di corso d'acqua coperto e che, pertanto, qualsiasi eventuale intervento deve tenere in considerazione la presenza del rio. Inoltre la variante si localizza in prossimità di un corso d'acqua di competenza provinciale. Pertanto ogni intervento in fascia di rispetto idraulico è soggetto ad autorizzazione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. e relativo regolamento di attuazione".

Il rappresentante del Servizio Geologico in sede di Conferenza di pianificazione ha osservato che alcuni edifici del patrimonio edilizio montano per i quali sono previsti nuovi interventi risultano localizzati all'interno di aree stabilizzate o eventualmente lambite da pericolosità di caduta massi. Per eventuali lavori di ampliamento degli edifici esistenti o realizzazione di nuovi interventi come la prevista stalla di cui alla variante n. 4, è necessario verificare le pericolosità con delle analisi più

approfondite e specifiche che sono comunque da rinviare alla fase progettuale. Nello specifico si richiamano le varianti n. 2, la variante n. 4 e la variante n. 11. Si segnala l'ampia area in deformazione gravitativa classificata come stabilizzata che interessa gli edifici del patrimonio edilizio montano, individuati dalle schede 03 – 033/034. Si sottolinea inoltre qualche correzione da introdurre all'interno delle norme di attuazione del PRG relativamente alle indicazioni della carta delle risorse idriche e del PGUAP. Il riferimento normativo a pag. 36 alla carta delle risorse idriche è opportuno che sia inserito all'interno dell'articolo 16 dove si parla della tutela del territorio. Manca invece il riferimento al PGUAP che per tale territorio risulta ancora vigente. Tra le aree più delicate sotto il profilo idrogeologico del territorio di Imer si osserva che relativamente alla frana di Colladina le varianti non vanno ad aumentare l'esposizione al rischio.

Si riporta di seguito il suggerimento relativo alla correzione del testo normativo:

Art. 16 - Carta di sintesi geologica del PUP - Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva. Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico. Aree senza penalità geologiche. Carta delle Risorse Idriche - Tutela assoluta di pozzi e sorgenti, zona di rispetto idrogeologico e zona di protezione. Piano Generale delle Acque Pubbliche (PGUAP).

1. Si rinvia alle norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 27 maggio 2008, n.5) e all'approvazione della carta di sintesi geologica (ottavo aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 dd. 27 ottobre 2014)

2. *In riferimento alle aree di protezione di pozzi e sorgenti, si rinvia ai contenuti della Carta delle risorse idriche, approvata con deliberazione n. 2248 del 5 settembre, ai sensi dell'art. 21 del PUP.*

3. *Per quanto non disposto nelle presenti norme di attuazione, si fa rinvio alle norme di attuazione del PGUAP.*

Il Servizio Prevenzione rischi con nota del 25 ottobre 2018 prot. 633630 ha comunicato:

"presa visione degli elaborati progettuali disponibili in rete, in seguito alla consultazione dei dati storici in nostro possesso ed all'analisi aerofotogrammetrica della zona in esame, si comunica che le porzioni di territorio interessate dalla variante, per collocazione altimetrica e morfologia del territorio, sono da ritenersi esenti da pericoli di natura valanghiva. Si esprime quindi, per quanto di competenza, parere positivo sulla proposta di variante al PRG del Comune di Imer".

L'Agenzia provinciale per le risorse idriche, con nota di data 6 novembre 2018, non rileva nulla da segnalare, rinviando "in ogni caso al parere di merito espresso dalle strutture competenti in materia di pericolo".

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data 25 settembre 2018.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

In sede di Conferenza si è proceduto alla disamina delle singole varianti ritenute sotto alcuni aspetti problematiche.

Per la variante n° 20 sono stati richiesti quali fossero gli obiettivi del cambio di destinazione d'uso dell'attuale area destinata a produttiva locale in area multifunzionale. E' stato osservato che l'area interessata dalla variante ricade in posizione isolata all'interno della piana agricola a valle dei centri storici di Imer e Mezzano. Risulta particolarmente esposta visivamente anche dalla strada di fondovalle e pertanto incongrua come localizzazione rispetto al contesto agricolo. La nuova funzione mista con possibilità di localizzarvi una media superficie di vendita è da valutare sotto gli aspetti paesaggistici -in conseguenza delle potenzialità trasformative di tale destinazione urbanistica- e sotto gli aspetti urbanistici con verifica dei relativi standard. Inoltre, in considerazione delle altre aree produttive che ricadono nel territorio di Imer, è stata sottolineata l'opportunità di verificare la possibilità di localizzazioni alternative maggiormente vocate sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico al fine dell'insediamento di un'area per attività multifunzionali. Sulla base di tali elementi di criticità, si suggerisce di individuare la potenzialità trasformativa dell'area oggetto della



variante n. 20 sulla base di uno sviluppo a medio-lungo termine dell'azienda attualmente insediata. Si dovrebbe in tal modo evitare una previsione urbanistica che non sia finalizzata alla sola crescita dell'attività esistente e anzi determini la localizzazione casuale in territorio aperto di un'attività commerciale con media superficie di vendita senza le minime opere di urbanizzazione quali, ad esempio, un'adeguata viabilità di servizio che tale nuova destinazione urbanistica comporterebbe. Si richiama quindi che nelle zone produttive risulta già consentita la commercializzazione dei prodotti all'edilizia, e che tale previsione potrebbe già essere considerata adeguata rispetto all'attuale attività produttiva oggetto di variante.

Per la variante n° 4 è stato osservato che la localizzazione di una nuova attività zootecnica risulta problematica sotto l'aspetto paesaggistico in quanto potenzialmente si introduce una volumetria di 5.000 mc particolarmente incidente visivamente all'interno dell'area prativa di versante che attualmente delimita a monte l'abitato di Masi. Oltre alle potenzialità edificatorie previste dalla variante, sono da verificare i requisiti per l'insediamento di una nuova attività agricola e il carico territoriale della nuova attività rispetto all'abitato di Masi soprattutto in considerazione dell'accessibilità veicolare che la nuova struttura inevitabilmente dovrà comportare. Si richiede pertanto l'ulteriore verifica della nuova previsione sulla base di un ragionamento che contempli, oltre agli obiettivi della nuova impresa agricola che si intenderebbe insediare, il superamento delle criticità paesaggistiche e ambientali evidenziate in sede di Conferenza.

Relativamente alle varianti n° 16 e 17 che individuano nuove aree per insediamenti con vincolo prima casa, in sede di Conferenza si è rilevato l'alto valore paesaggistico delle aree agricole interessate in quanto attualmente precisano il limite del tessuto edificato storico di Imer. Inoltre, entrambe le aree interessate dalla variante risultano in diretta relazione insediativa con la chiesa di Imer. L'edificazione in tale ambito potrà pertanto essere accolta favorevolmente qualora esito di un'attenta progettazione che interpreti in modo appropriato i caratteri insediativi del luogo strutturati dal tessuto storico di Imer, dalla Chiesa e dal corso del torrente che ne lambisce il sagrato.

Per quanto attiene alle varianti n° 6, 7, 18 e 22, si segnala un utilizzo della destinazione a "verde privato" in modo che si ritiene improprio, in quanto tali nuove previsioni ricadono a confine o all'interno dei lotti edificabili introducendo una destinazione puntuale e non del tutto coerente con una organica pianificazione urbanistica del territorio. Se queste previsioni sono l'esito di richiesta di inedificabilità da parte dei residenti, si chiede di verificare che le relative aree non siano state utilizzate a fini edificatori; nel piano andrà inoltre specificato il vincolo di inedificabilità di durata almeno decennale ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015.

Sono modificate alcune schedature degli edifici ricadenti in centro storico al fine di acconsentire l'applicazione dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015. A tal proposito si richiama che l'articolo 105 trova immediata applicazione, a meno che il PRG non ne escluda la stessa applicazione per determinati edifici secondo determinati criteri. L'individuazione degli edifici per i quali si consente l'applicazione ai sensi dell'articolo 105 comporta di fatto l'esclusione degli altri edifici del centro storico dalla possibilità di sopraelevazione prevista dall'articolo. Verifichi il Comune di Imer se obiettivo della variante era invece quello di disciplinare in modo specifico la sopraelevazione di alcuni edifici, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 105.

Relativamente al patrimonio edilizio montano sono state introdotte due modifiche. La variante 3, in particolare, introduce la possibilità di uso turistico ricettivo sulla base del quale si rende possibile l'applicazione della categoria dell'intervento della ristrutturazione anziché del risanamento conservativo. Si fa presente che la categoria di intervento deve essere univoca ovvero assegnata in base ai caratteri dell'edificio e non rispetto alla destinazione d'uso. Per l'edificio in questione si ritiene comunque opportuno la conferma della categoria del risanamento conservativo.

Rispetto alla variante n° 21 si richiama che il PUP individua l'area come produttiva del settore secondario di livello provinciale di progetto per il quale non risulta attuabile lo stralcio del piano attuativo previsto dalla variante rispetto al PRG vigente. Si ricorda che l'articolo 33 delle norme del PUP assoggetta obbligatoriamente le aree produttive di progetto a piano attuativo. Si ribadisce che il PUP individua un'area produttiva del settore secondario di progetto, che non compare nella cartografia di piano.

Relativamente alle norme di attuazione, si evidenzia che non è stato condotto l'adeguamento al regolamento urbanistico-edilizio provinciale per quanto riguarda la nuova definizione degli indici edilizi. Sono state invece modificate le norme di attuazione al fine di introdurre le altre disposizioni

previste dallo stesso regolamento o della legge urbanistica provinciale. A tal proposito, si ricorda che non vanno ripetute norme e disposizioni provinciali, provvedendo al solo richiamo e al rinvio al provvedimento originario: a titolo di esempio si citano articolo 5, comma 9 e 13, articolo 5 bis, articolo 7, articolo 27-33, articolo 52, comma 3.3. Rispetto a specifiche previsioni normative si osserva:

- art. 4, comma 2.2: il Codice Civile è inderogabile in tema di distanze;
- art. 5: relativamente ai manufatti accessori, gli stessi devono essere disciplinati ai sensi del regolamento urbanistico-edilizio provinciale; si chiarisce che la tettoia può essere qualificata come accessorio se non supera i 15 mq; la previsione di realizzare legnaie a servizio del centro storico nel raggio di 250 metri appare eccessiva rispetto all'obiettivo di tutela del paesaggio e delle aree agricole e quindi si richiede di rivedere tale parametro. Al comma 9 va stralciata la disciplina di serre e tunnel, rinviando al regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- art. 7, comma 2: la collocazione dei parcheggi pertinenziali va rinviata al regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- art. 16: manca il richiamo alla disciplina della Carta delle risorse idriche;
- art. 22, comma 4: la disciplina degli ambiti fluviali non trova riferimento rispetto alle previsioni della variante al PRG;
- artt. 27-31: la definizione delle categorie di intervento va rinviata all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015;
- art. 40, comma 9: l'articolo 33 va riferito al PUP e non alla l.p. n. 15/2015;
- art. 41, comma 5 si rinvia all'art. 47 comma 4.b. che risulta stralciato dalla variante;
- art. 45: va aggiornato il riferimento alla legge provinciale sui campeggi;
- art. 46: va aggiornato il riferimento alla legge provinciale sulle cave;
- art. 47, comma 7: per i cosiddetti "barchi", che lo stesso regolamento urbanistico-edilizio provinciale qualifica come manufatto accessorio, le norme di attuazione introducono una serie di parametri al fine di un loro contingentamento, e li considera come alternativi ai manufatti previsti dall'articolo 84 del regolamento urbanistico provinciale sulla disciplina delle aree agricole. Se considerato quale manufatto accessorio, il "barco" non è da citare tra le strutture edificabili che interessano le aree agricole ai sensi dell'articolo 47 comma 7 delle Norme di attuazione, fermo restando che la realizzazione del "barco" deve precludere la realizzazione di altri manufatti ai sensi dell'articolo 84 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- art. 47, comma 9, lett. b): va chiarito che si tratta di edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o di edifici per cui non sussiste il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 62 della l.p. n. 1/2008.

Infine, si richiama l'articolo 130, comma 3 della legge urbanistica che prevede che i comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge non hanno individuato il dimensionamento degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze sulla base dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedervi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data si applica il comma 1. I contingentati sono individuati nella misura massima del 50 per cento di quelli possibili in base alla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sono utilizzati secondo quanto previsto dal comma 2.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, in sede di Conferenza di pianificazione l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente riassume il parere di merito trasmesso in data 6 novembre 2018 che di seguito si riporta.

"TUTELA DEL SUOLO"

L'art. 251 del d.lgs. 152/2006 prevede che "le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT oggi ISPRA), predispongano l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica", inoltre l'art. 77bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. (TULP) al comma 10 prevede che "l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predisponga l'anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia.

L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice



tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente". Il sopra citato art. 18 secondo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è stato abrogato e sostituito dall'art. 30 terzo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. A tal fine risulta quindi necessario segnalare nella cartografia del piano, nonché corredare di specifica norma, i siti che l'Anagrafe di cui sopra individua all'interno del territorio comunale, come di seguito specificati:

Siti inseriti in Anagra		
Codice	Denominazione	Gruppo
SIB097003	EX DISCARICA RSU LOC. VALLE DEL RIZOL	Discariche SOIS bonificate
SIB097004	EX DISCARICA RSU LOC. VEDERNA	Discariche SOIS bonificate

Ai fini di una corretta pianificazione, i siti riportati in tabella vanno individuati nella cartografia del PRG attraverso un apposito retino sovrapposto all'attuale destinazione d'uso, con uno specifico rimando nelle Norme di attuazione. Attualmente, i siti di ex discariche RSU SOIS bonificate vengono individuati in Anagrafe sull'intera particella catastale, oppure non hanno un'area specifica, ma solamente un'indicazione del sito: l'ADEP - "Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati" si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale, pertanto l'esatta estensione areale dei siti sopra riportati deve essere verificata presso tale ufficio.

Inoltre le Norme di attuazione, relativamente alle ex discariche, dovranno riportare quanto segue.

In generale, si ricorda che le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. **Per questo va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.**

Si ricorda inoltre che il comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, ammette la destinazione finale ad uso agricolo "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche".

Si segnala, inoltre, oltre alle due ex discariche RSU di cui sopra, la presenza di un altro sito di ex discarica RSU in loc. Pontet, non inserito nel Piano Provinciale di Bonifica del 1988 delle discariche per RSU dismesse in quanto all'epoca già bonificata dall'amministrazione comunale, ma del quale è necessario tenere traccia all'interno del PRG con un rimando nelle Norme di attuazione: analogamente a quanto specificato sopra, il perimetro corretto va richiesto all'ADEP - "Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati".

In merito alla cartografia del PRG, si evidenzia che è necessario individuare la discarica in loc. Salezzoni come discarica di rifiuti solidi urbani e non come discarica per rifiuti inerti. Inoltre, vista la chiusura del conferimento dei rifiuti in discarica, sarebbe utile individuare la destinazione d'uso prevista dal Piano di ripristino ambientale (redatto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera l) del d.lgs. 36/2003), avendo cura di sovrapporre il retino relativo alle ex discariche, in modo tale da tener traccia della presenza della discarica.

TUTELA DELLE ACQUE

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnala la variante n. 9 attraverso la quale si prevede il cambio di destinazione d'uso da area agricola ad area produttiva lungo il rio S. Pietro, per il quale è necessario prevedere la realizzazione delle opere ad almeno 10 metri da esso, mantenendo l'eventuale fascia di vegetazione riparia. Si ricorda, inoltre, che la gestione dei processi produttivi ivi insediati dovrà evitare l'insorgenza di fenomeni di immissione di inquinanti nel corso d'acqua.

In merito alla stalla prevista con la variante n. 4, si evidenzia, innanzitutto, contrariamente a quanto dichiarato nella Relazione descrittiva, la vicinanza con il nucleo abitato di loc. Masi: in base all'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie, *"Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. [...] Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di*

nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato." In particolare, l'attività di stalla è inserita in I classe, pertanto è necessario garantire l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni situate nelle immediate vicinanze. Inoltre, l'art. 217 prevede che "Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale".

Tale area, inoltre, è situata lungo il rio dei Masi, affluente del torrente Cismon, che in questo tratto è in stato ecologico "buono instabile", pertanto un'ulteriore pressione derivante dall'attività di stalla (spandimento degli effluenti zootecnici, acque bianche delle aree esterne...) potrebbe causare lo scadimento del corpo idrico, in aggiunta al fatto che a monte, sul territorio comunale di Mezzano, sono già pianificate altre due aree zootecniche che vanno a sommarsi a quella in oggetto.

Alla luce delle criticità evidenziate, è necessario innanzitutto valutare attentamente la localizzazione dell'area zootecnica, avendo cura successivamente di adottare tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare il ruscellamento di inquinanti verso i corsi d'acqua presenti.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Aree residenziali in prossimità di sorgenti di rumore

In merito alla vicinanza di aree residenziali con infrastrutture stradali, come per le varianti n. 5 e 6, si evidenzia che l'art. 6 comma 4 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" dispone che "per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico." In altre parole, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una **documentazione di impatto acustico**. In particolare, si segnala la variante n. 20 con la quale si prevede la realizzazione di una media struttura di vendita in accordo con il Comune di Mezzano".

In fase di discussione è emerso, da parte del Comune, che la discarica RSU in loc. Salezzoni è ancora in fase di riprofilazione finale, pertanto sembra prematuro inserire la nuova destinazione d'uso.

Viabilità

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle previsioni che interessano il sistema della viabilità provinciale, si riporta il parere congiunto di competenza del Servizio Opere stradali e ferroviarie e del Servizio Gestione strade, pervenuto in data 5 novembre 2018:

"Con riferimento alla richiesta n. prot. 557271, di data 01 ottobre 2018 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- Deve essere individuata graficamente sul PRG la viabilità provinciale SP 221 della Val Noana.
- In merito alle varianti che si collocano in fregio alla S.P. 79 ed alla S.S. 50 (varianti 3-5-6-21-22) si evidenzia la necessità che la posizione e le caratteristiche tecnico-geometriche degli eventuali nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti, e alle eventuali aree di sosta e parcheggio vengano concordate preventivamente con il competente Servizio Gestione Strade, al fine di minimizzarne l'impatto sulla viabilità di competenza provinciale. In particolare relativamente alla variante 3-6 il Servizio Gestione Strade darà delle indicazioni precise in merito agli accorgimenti da adottare considerata la posizione nei pressi della viabilità di competenza provinciale.
- In merito alla variante 3 si esprime parere favorevole a condizione di spostare l'edificio allontanandolo dalla S.P. 79 a valle (portandolo verso monte) e predisponendo un progetto nel suo complesso (comprensivo di accessi, parcheggi ecc.) che dovrà essere approvato preventivamente dal competente Servizio Gestione Strade.
- In merito alla variante 21 si precisa di non prevedere nessun accesso diretto dalla S.S. 50.
- Si raccomanda di aggiornare le Norme di Attuazione relativamente alle fasce di rispetto stradale con la delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013.

- In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

- Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

- Nelle cartografie di piano dovrà essere inserita la pista ciclopeditone di interesse provinciale esistente con la denominazione "PC-TN03 percorso ciclopeditone del Primiero".

- Con parere di data 26.05.2015, prot. n.278476 era stata valutata la proposta progettuale relativa alla "realizzazione della riqualificazione paesaggistica del fondovalle di Primiero", che prevedeva alcuni interventi nei pressi dell'imbocco della galleria "Totoga". Considerato che negli elaborati di variante presentati, non appare questa previsione, se ne chiede l'aggiornamento.

Si consiglia inoltre di inserire il tracciato in progetto della futura pista ciclopeditone dello "Schener" lungo il torrente Cisson".

Aree agricole e aree agricole di pregio

Per quanto riguarda le previsioni introdotte con la variante in esame che interessano il sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, si richiama il parere trasmesso dal Servizio Agricoltura di data 6 novembre 2018, che evidenzia che non vi sono osservazioni da esprimere fatta salva una verifica di natura urbanistica relativamente alla previsione dell'articolo 47 comma 7 delle Norme di attuazione relativamente all'ammissibilità di realizzazione dei barchi su un lotto minimo di 1500 mq in presenza di una superficie fondiaria di 6000 mq.

Aree protette

Il Servizio Sviluppo e Aree protette, con parere di data 22 ottobre 2018, richiama quanto segue:

"Con la presente, si fa riferimento alla nota prot. n. 57271 d.d. 1 ottobre 2018, di richiesta parere alla Variante al PRG del comune di Imer.

Letti gli allegati progettuali, si esprimono le seguenti osservazioni:

- Relazione illustrativa:

la Variante n. 8 del PRG prevede una rivisitazione completa dei confini della riserva locale denominata "Masi di Imer", sita in loc. Salizzoni. In particolare la superficie della riserva viene divisa in tre parti con diversa destinazione: una parte resta indicata nella cartografia di piano come riserva locale, e le norme di attuazione prevedono l'applicazione delle norme di salvaguardia previste dalla LP 11/2007. Una parte, occupata dalla ex piscicoltura e attualmente gestita dall'associazione pescatori dilettanti del Primiero, viene destinata ad area ittica, un'ultima parte viene inserita in cartografia come fascia di rispetto fluviale, con i vincoli normativi previsti dal PUP e dal PGUAP.

In merito a tale modifica di destinazione si fa presente innanzitutto che, con nota di data 4 marzo 1998, lo stesso comune di Imer propose di aggiungere all'elenco dei "biotopi locali" l'intera area sita in loc. Salizzoni, e corrispondente ad una superficie di circa 6 ettari, con l'intenzione di farne un'oasi per il recupero ambientale-culturale-faunistico ed ittico. Negli anni tale proposta non ha trovato compimento, ma anzi parte della superficie boscata è stata sacrificata da alcune trasformazioni, facilmente individuabili confrontando foto aeree successive, dal 2000 in poi.

Detto ciò, prendendo atto della situazione attuale e quindi della palese ridotta qualità naturalistico-ambientale dell'area, si concorda con la proposta del comune di Imer, inserita nella variante in oggetto come Variante n. 8, esprimendo parere positivo alla riduzione della superficie della riserva locale "Masi di Imer".

- **Cartografia:** nessuna osservazione in merito.

- **Norme di attuazione:** vengono fatte in seguito alcune precisazioni che dovranno essere inserite a correzione dell'attuale formulazione:

a) art. 15 comma 3: togliere biotopi, in quanto tale termine è stato completamente sostituito da riserva locale;

b) art. 18 comma 1: nel secondo e terzo capoverso si ripete lo stesso concetto: "in cartografia sono individuate", probabilmente si tratta di un refuso. Inoltre i DM di riferimento sono: DM 28.03.2014 per la ZSC Val Noana e DM 24.05.2016 per la ZSC Lagorai orientale – Cima Bocche.

- c) art. 18 comma 2: va specificato che la DGP riferita all'art. 15 è la n. 1660 del 3 agosto 2012.
- d) art. 18 comma 2: di seguito vengono riportati i corretti riferimenti alle delibere con cui sono state approvate le misure di conservazione: DGP n. 632 dd 12.04.2013 per la ZSC Val Noana, DGP n. 29 dd 22.01.2016 per la ZSC Lagorai orientale – Cima Bocche, DGP n. 2279 dd 27.10.2006 per la ZPS Val Noana;
- e) art. 19 comma 3: Piano del Parco è il termine corretto (va eliminato "generale");
- f) art. 20: nel titolo va eliminato il termine biotopi di interesse comunale;
- g) art. 20 comma 1: va eliminata la parte dopo "Comune di Imer", relativa al biotopo comunale, inoltre è necessario fare un riferimento alla cartografia del PRG.

Tutto ciò premesso, il parere sulla Variante al PRG del comune di Imer è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto".

Beni architettonici e archeologici

Visti gli elaborati di piano, in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* la Soprintendenza per i beni culturali con parere di data 10 ottobre 2018 ha evidenziato quanto segue.

"Con riferimento alla nota di codesto spett.le Servizio, prot. n. S013/2018/557271/18.2.2 - 2018-196 dd. 01.10.2018, visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

La presente variante introduce anche la possibilità di sopraelevazione degli edifici ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015; le schede degli edifici di centro storico variate per consentire tale ampliamento in sopraelevazione non riguardano edifici vincolati, ma si rende noto comunque che - ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* - al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; questo in relazione alle finalità delle norme speciali in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene. Tale competenza potrebbe interessare anche immobili non sottoposti dal Piano regolatore alla categoria d'intervento di restauro, ad esempio nella fattispecie che venga dichiarato di interesse un immobile di proprietà pubblica sottoposto a verifica dell'interesse culturale, al quale era precedentemente stata attribuita una diversa categoria d'intervento. Preme sottolineare come gli edifici per i quali si è operato un cambio di categoria d'intervento da R2 (Risanamento conservativo) a R3 (ristrutturazione con possibilità di demolizione), qualora diventino di proprietà pubblica devono essere assoggettati a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice e - nel caso di accertamento positivo - non potranno essere demoliti.

Nelle Norme di Attuazione, l'art. 17 - Manufatti e siti di rilevanza culturale cita l'esistenza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, non spiegando però alcunché sulle varie fattispecie di vincoli che possono gravare sui manufatti e sull'iter procedurale da seguire per intervenire su tali beni. Parecchi elementi vincolati dal suddetto decreto vengono citati anche in altri articoli delle Norme di Attuazione - ad esempio nell'art. 9 Ambientazione degli interventi edilizi nei centri storici, punto 2.4 e 2.5 o punto 8. o nell'art. 12 - Elementi di arredo urbano laddove al punto 4. tratta di "Fontane e lavatoi" - ma senza che venga fatto alcun riferimento alla situazione vincolistica presente su di essi in virtù del predetto Codice. Per chiarezza e facilità di applicazione delle procedure di tutela ai manufatti, sarebbe bene creare un unico articolo specifico nelle Norme di attuazione del PRG che riassume in sé tutte le fattispecie di manufatti vincolati dal D.Lgs. 42/2004.

Per aiutare ad individuare correttamente le fattispecie dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si ricorda che - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate - vi sono categorie di immobili di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro e la cui esecuzione risale a più di settant'anni che si intendono *ope lege* vincolati, a prescindere dall'intavolazione del vincolo; qualsiasi intervento su di essi deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, fintantoché non verrà esperita la verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo. A questa fattispecie potrebbero appartenere parecchi dei manufatti oggetto dell'art. 36 - Manufatti accessori delle Norme di attuazione, se di proprietà pubblica.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, invece, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i

tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. A questa categoria appartengono tutti quegli elementi sparsi sul territorio che possiedono le caratteristiche richiamate, a prescindere dal fatto di essere evidenziate o meno nelle tavole della cartografia di piano. L'art. 50 del Codice, in particolare, stabilisce che è necessaria la specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro. Nel comune di Imer, sono stati individuati come art. 11 alcuni elementi che vanno segnalati sulla cartografia con il codice shape Z318_N o Z327_P, essendo considerati *Elementi storico culturali non vincolati*, si tratta dell'affresco presente sulla facciata della Canonica individuata dalla p.ed. 145 C.C. Imer, il cui edificio è stato accertato di non interesse con Determinazione del Dirigente n. 863 dd. 05 dicembre 2012, ma che con il medesimo provvedimento ha visto individuare come bene oggetto di specifiche disposizioni di tutela il predetto affresco; l'edicola esistente sulla p.ed. 651 C.C. Imer; alcune lapidi del cimitero, riconosciute come art. 11 con Determinazione del Dirigente n. 605 dd. 19 giugno 2009. Si ricorda altresì che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico".

In cartografia è riportata erroneamente la perimetrazione di alcuni vincoli di tutela dei beni culturali: si tratta del vincolo riferito alla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo apostoli e alla Chiesa di San Silvestro, che si estende sull'intera particella edificiale e non solo sul sedime costruito che individua l'edificio, mentre il vincolo del cimitero si riferisce solo a parte della p.f. 1920 C.C. Imer, a quella parte che individua il sedime originario del camposanto, prima dell'ampliamento ottocentesco.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto. Si prega di aggiornare il contenuto delle norme di attuazione, da noi recentemente aggiornato ed integrato, con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Si coglie l'occasione per invitare lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici per aggiornare in cartografia le aree di tutela archeologica.

Gli shape files dovranno essere richiesti alla dott.ssa Chiara Conci (tel. 0461/492166; cel. 335/1408323; e-mail chiara.conci@provincia.tn.it), tecnico dell'Ufficio beni archeologici.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Imer debbano essere rivisti secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

La seduta è chiusa alle ore 11,05.

Il Presidente della Conferenza

- Arch. Angiola Turella -

AC
AC



**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055
F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI
IMER

Trento, 15 MAG. 2019

Prot. n. S013/2019/308744/18.2.2/AC

Oggetto: Comune di Imer. Variante al piano regolatore generale-pratica 2553. Rif. del. Cons. n. 3 dd. 25/03/2019- adozione definitiva.

Con deliberazione del Consiglio comunale n° 25 del 27 agosto 2018 il Comune di Imer ha adottato una variante al PRG che ha interessato parte del territorio urbanizzato ed aperto, parte del centro storico e degli edifici del patrimonio edilizio montano. Si è provveduto alla trasformazione in aree inedificabili di alcune aree destinate all'insediamento, all'individuazione di nuove aree residenziali per prima casa di abitazione, alla modifica dell'apparato normativo.

Con nota di data 7 dicembre 2018 il Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio ha trasmesso al Comune di Imer copia del verbale della Conferenza di pianificazione tenutasi in data 7 novembre 2018 affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 25 marzo 2019 il Comune di Imer ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del sopra richiamato verbale della Conferenza di pianificazione e delle osservazioni pervenute durante la fase di deposito.

Durante il periodo di deposito del piano adottato in via preliminare - così come previsto dalla legge urbanistica - risulta accolta un'osservazione, relativamente alla variante n° 13, al fine di acconsentire un incremento volumetrico del 15% di un edificio in centro storico, una parzialmente accolta relativa alla variante n°3 per la modifica della categoria di intervento di un edificio del PEM, e infine un'osservazione non accolta in quanto è stato ritenuto opportuno confermare un'area verde anziché una sua trasformazione in area fabbricabile per prima casa.

Dopo il periodo di deposito risulta pervenuta un'ulteriore osservazione relativa alla variante n° 4 che, pur depositata oltre i termini di legge, risulta essere stata comunque valutata dall'Amministrazione e parzialmente accolta in quanto ritenuta simile nei contenuti a quanto espresso in sede di Conferenza di pianificazione.

Per quanto attiene alle osservazioni correlate alla osservazioni pubblicate dal comune, tra le cinque presentate nessuna risulta accolta in quanto considerate non pertinenti rispetto alle stesse osservazioni pubblicate.

Riguardo alle previsioni urbanistiche che sono state confermate, parzialmente accolte o modificate in esito della trasmissione del verbale della Conferenza di pianificazione tenutasi in data 7 novembre 2018, nonché delle osservazioni accolte o parzialmente accolte presentate durante la fase di deposito, si prende positivamente atto di quanto contenuto nella relazione tecnica allegata.

in quanto le osservazioni contenute nel verbale di conferenza risultano in via generale recepite oppure confermate o parzialmente confermate sulla base di condivisibili approfondimenti.

Relativamente alle seguenti varianti si osserva invece quanto segue.

Per la variante urbanistica che interessa il fondovalle, si prende atto che, relativamente alla variante n°20, viene introdotto un inciso normativo che limita la media superficie di vendita prevista a 200 mq – che dovrebbe essere intesa in comunione con la parte dell'edificio interessato dalla variante ricadente nel territorio comunale di Mezzano e oggetto di una medesima variante al PRG- con conseguente riduzione del carico urbanistico conseguente alla nuova destinazione urbanistica. Si ritiene altresì opportuno che la nuova destinazione commerciale non comporti l'introduzione di elementi estranei all'ambito agricolo circostante quali insegne o richiami commerciali di varia natura.

Per la variante n° 4 si osserva la notevole riduzione volumetrica del nuovo insediamento - dai previsti 5.000 mc ai 1.000 mc di adozione definitiva - e della positiva modifica della destinazione d'uso da attività zootecnica ad attività vocata alla coltivazione dei piccoli frutti. Tuttavia, come peraltro osservato in sede di Conferenza di pianificazione rispetto all'ipotesi iniziale, il dimensionamento di 1.000 mc è da individuare sulla base dei reali obiettivi della nuova impresa agricola e delle strette esigenze agricole. Non sono in ogni caso da sottovalutare le criticità di carattere paesaggistico sull'insediamento appena a monte dell'abitato di Masi anche nel caso di una struttura di 1.000 mc, non risolvibili solo con l'adozione di tipologie edilizie tradizionali, così come contemplato dall'articolo 41.3, ma richiedendo anche un attento studio morfologico e di corretto inserimento delle nuove opere rispetto alla linea naturale del terreno. Rispetto a tale articolo, è inoltre da specificare in modo corretto il rimando all'art. 47 comma 4.b. per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze.

In merito alla variante n° 3, trattandosi di un edificio del Patrimonio edilizio montano, si concorda sulla non opportunità di demolizione dell'edificio e relativa traslazione in allontanamento dalla S.P. 79. Per quanto attiene agli usi potenziali, si osserva che l'uso turistico ricettivo introdotto con la variante - in aggiunta all'uso tradizionale e produttivo diretto - non risulta contemplato dalle relative norme di attuazione del PEM di Imer. Si rileva altresì l'inopportunità di collegare il potenziale ampliamento secondo l'evoluzione tipologica previsto dal manuale tipologico allegato al piano baite all'uso turistico-ricettivo in quanto gli ampliamenti volumetrici consentiti dal piano baite del comune di Imer risultano ammissibili solo in caso di destinazione d'uso produttivo diretto.

Per le varianti n° 16 e 17, si prende atto della conferma da parte dell'Amministrazione dell'individuazione di due nuove aree per insediamenti con vincolo prima casa anche se, in considerazione delle criticità paesaggistiche sollevate in sede di conferenza di pianificazione, risultava opportuno richiamare nelle norme di attuazione le indicazioni di massima espresse in sede di conferenza sulle modalità di progettazione dei due nuovi lotti, ovvero che la progettazione interpretasse "in modo appropriato i caratteri insediativi del luogo strutturati dal tessuto storico di Imer, dalla Chiesa e dal corso del torrente che ne lambisce il sagrato".

Come osservato in sede di prima adozione, si richiama l'articolo 130, comma 2 della legge urbanistica, che prevede il contingente di alloggi per tempo libero e vacanze è dimezzato nel caso non sia stato assegnato a specifiche previsioni urbanistiche prima dell'entrata in vigore del predetto articolo. Si ribadisce che il contingente di 12 alloggi, determinato dalla variante al PRG del Comune di Imer di adeguamento alla l.p. n. 16/2005, va convertito in mc di volume lordo e ridotto a metà.

Per quanto attiene alla cartografia, si osserva che nella tavola 3.2, probabilmente per un errore di stampa, viene indicata un'area residenziale con cartiglio B3.

Infine, in adozione definitiva, l'Amministrazione ha confermato lo stralcio di un'area produttiva provinciale del settore secondario di livello provinciale di progetto (p.f. 1638/1 e limitrofe CC Imer 1^), confermando l'attuale previsione del PRG di area agricola. Tale destinazione è stata ritenuta a tutti gli effetti vigente in considerazione del fatto che risulta in vigore quale esito di una variante successiva al PUP. A tal proposito è opportuno ribadire che la delimitazione delle aree produttive indicate dal PUP è da verificare all'interno del Piano territoriale delle comunità, dovendo il PRG limitarsi alla sola definizione della disciplina urbanistica di queste aree produttive di livello provinciale.

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Imer debbano essere modificati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

In attesa della consegna degli elaborati di piano modificati, da produrre in quattro copie, il procedimento di approvazione della variante al PRG in oggetto è sospeso.

Distinti saluti



IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

AC

AC

